

I Gruppi di società e il Bilancio consolidato

La normativa italiana. I principali aspetti tecnici del processo di consolidamento

Abstract

I Gruppi di società sono sempre più presenti nel contesto economico nazionale, pur dominato da PMI di matrice familiare; molto spesso inoltre i Gruppi hanno un respiro internazionale, con controllate situate sia nei paesi europei che extraeuropei.

I Gruppi devono essere identificati e analizzati come un'unica entità, perché unitaria è la loro strategia nonché le principali scelte di gestione aziendale. Dal punto di vista informativo il bilancio della capogruppo, con i valori delle partecipazioni esposte all'attivo, risulta insufficiente. Il bilancio consolidato, che accompagna il bilancio della capogruppo, è lo strumento che consente di esaminare gli aspetti economico-patrimoniali e finanziari del Gruppo nel suo complesso.

Per la predisposizione dei bilanci consolidati, sul piano normativo, è possibile fare riferimento al Dlgs 127/1991, e successive modificazioni, sul piano tecnico, all'OIC 17 per le società che applicano i principi contabili nazionali, all'IFRS 10 per le società che applicano i principi contabili internazionali.

Riferimenti normativi:

- Articolo 2497 e seguenti del codice civile - Direzione e coordinamento di società.
- Articolo 2423 e seguenti codice civile - Bilancio delle società.
- OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto.
- IFRS 10 - Bilancio consolidato.
- Decreto Legislativo n. 127/1991, successivamente modificato da Decreto Legislativo n. 6/2003, (riforma del diritto societario) - Bilancio consolidato.

Sommario

1. Premessa

2. La legge e i principi contabili di riferimento

3. Assenza di bilancio consolidato: errata rappresentazione della realtà di un gruppo

4. L'area di consolidamento e le operazioni di pre-consolidamento

5. Metodi di consolidamento

6. Procedura di consolidamento

7. Differenze di consolidamento

8. Prospetto di raccordo del Patrimonio netto e del Risultato di conto economico



1. Premessa

L'argomento del bilancio consolidato è molto ampio e complesso. In questo articolo ho dovuto preliminarmente scegliere il taglio e il conseguente **perimetro di sviluppo** dell'argomento. La scelta è stata di non addentrarmi troppo nel dettaglio dei **tecnicismi contabili** utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato, cercando di mantenere **una visione più ampia** possibile sull'argomento e allo stesso tempo accentuando gli **aspetti legislativi** presenti nel contesto italiano.

L'argomento del bilancio consolidato è molto ampio e complesso. Dovendo delimitare l'ambito di sviluppo della trattazione, si è scelto di esaminare in particolare gli **aspetti legislativi** presenti nel contesto italiano, senza entrare troppo nel dettaglio dei **tecnicismi contabili** utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato.

Definiamo innanzitutto cosa è come si compone un gruppo di società. Un gruppo è rappresentato **dall'unione di più società**, giuridicamente distinte fra di loro, ma **collegate al fine di realizzare un comune interesse**. A tal fine deve esistere una **direzione e controllo unitari** da parte di una delle società, denominata capogruppo o holding.

Il **Bilancio consolidato** ha l'obiettivo di rappresentare la realtà economico-patrimoniale-finanziaria di un **gruppo di aziende** come se queste fossero **un'unica entità**, cioè indipendentemente dalle diverse entità legali che compongono il gruppo.


Schematicamente e sinteticamente la **forma del gruppo** può essere:

- (a) **a catena o a cascata**, quando la holding detiene la proprietà di una o più società, le quali a loro volta, detengono la proprietà di una o più società altre,


(b) **a raggiera**, quando la holding detiene la proprietà di tutte le società partecipate.

Sia nel caso (a) che nel caso (b) la proprietà deve essere di maggioranza ovvero di controllo, perché si possa configurare un gruppo; in ogni caso è preponderante il concetto di **direzione e controllo** sulle società partecipate, da parte della holding

Esempio grafico di società a cascata



Esempio grafico di società a raggiera



Sebbene il **codice civile** non preveda espressamente la definizione di gruppo, la legislazione italiana, come vedremo anche nel seguito, ha tuttavia regolamentato molti aspetti della materia

Teniamo tuttavia presente che un gruppo **non diventa** mai un **unico soggetto di diritto**. Ciascuna società conserva la propria autonomia legale

2. La legge e i principi contabili di riferimento

Il **codice civile** prevede al capo IX del Titolo V sulle società alcune norme sulla direzione e coordinamento di società. Il concetto di **direzione e coordinamento** di fatto aiuta ad identificare il **perimetro** delle società che fanno parte di un **gruppo (controllante e controllate)** e quindi soggette al procedimento di consolidamento. In particolare:

- articolo 2497 (**responsabilità**), che identifica il regime di responsabilità delle società o enti che esercitano attività di direzione o coordinamento
- articolo 2497 bis (**pubblicità**), che disciplina la pubblicità nel registro delle imprese delle società coinvolte
- articolo 2497 ter (**motivazione delle decisioni**), che disciplina le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento
- articolo 2497 quater (**diritto di recesso**), che identifica le ipotesi di recesso del socio di società controllata
- articolo 2497 quinques (**finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento**), che regolamenta la materia dei finanziamenti concessi dalla società capogruppo a favore delle società controllate
- articolo 2497 sexies (**presunzioni**), che utilizza la tecnica delle presunzione nel fornire i criteri per l'identificazione dell'attività di direzione e coordinamento
- articolo 2497 septies (**coordinamento fra società**), che aiuta nell'evitare possibili equivoci interpretativi in materia di coordinamento di società

Inoltre l'articolo 2359 del codice civile definisce le **società controllate e collegate**. Il **controllo** può essere:

- **azionario**, il quale a sua volta può essere:
 - **di diritto**, quando la capogruppo detiene la maggioranza delle azioni con diritto di voto
 - **di fatto**, quando, pur non avendo la maggioranza assembleare, , la controllante è in grado di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea delle partecipate
- **contrattuale**; ciò avviene in conseguenza di particolari vincoli contrattuali, quali: contratti di finanziamento, concessione di know how, forniture di merci, le cui prestazioni siano essenziali per il gruppo societario

Il **Bilancio consolidato** è specificatamente regolamentato dal **Decreto Legislativo n. 127/1991**, emesso in attuazione di alcune direttive della UE Unione Europea, successivamente modificato da **Decreto Legislativo n. 6/2003**, con la riforma del diritto societario.

Di seguito i principali aspetti del Decreto Legislativo n. 127/1991 aggiornato, che interessano il bilancio consolidato e le regole di consolidamento.

- L'articolo 1, che definisce la nozione di **società controllata e collegata** ex articolo 2359 codice civile, identificando i casi di controllo che rilevano ai fini del consolidamento
- L'intero capo terzo, , che indica la disciplina del bilancio consolidato non inclusa nel codice civile e pertanto rappresenta una norma complementare allo stesso; in particolare
 - articoli 25-28: **soggetti obbligati e area di consolidamento**
 - articoli 29-37: **principi per la redazione e procedimento tecnico** di consolidamento
 - articoli 38-39: contenuto della **nota integrativa**
 - articolo 40: contenuto della **relazione sulla gestione**
 - articolo 41-42: **controllo e pubblicità**
 - articolo 43: **obblighi** delle società **controllate**

Gli obblighi di redazione del bilancio consolidato scattano con alcuni **limiti dimensionali** del gruppo, che riguardano: (a) **totale attività**, (b) **vendite** e (c) **numero dipendenti**, limiti previsti dall'articolo 27.

Per quanto concerne le regole tecniche di redazione dei bilanci, si precisa che il Legislatore ha dettato poche norme di legge per la valutazione e l'esposizione delle varie voci del bilancio stesso, in particolare: per il bilancio di esercizio vedi **articolo 2423 e seguenti** del **codice civile** per il bilancio consolidato vedi il **Decreto Legislativo n. 127/1991**. Viene così rinviato alla **cd tecnica** la indicazione di **norme particolareggiate**. Con il termine tecnica, si fa riferimento ai **principi contabili**, che stabiliscono in modo più puntuale: l'individuazione dei fatti di gestione da contabilizzare, le modalità di registrazione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione in bilancio.

I principi contabili di riferimento sono rappresentati da:

- **Principi contabili nazionali** CNDCEC Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) - OIC (Organismo Italiano di Contabilità). In particolare OIC 17 Bilancio consolidato e OIC 20 Titoli e partecipazioni
- **Principi contabili internazionali** IAS (International Accounting Standard) - IFRS (International Financial Reporting Standard). In particolare IFRS 10 Bilancio consolidato - IAS 27 Bilancio separato

Si ricorda che nell'ordinamento italiano i Principi contabili internazionali, **IAS IFRS** sono obbligatoriamente **applicabili** alle seguenti macrocategorie: società quotate, società che emettono titoli quotati, banche e compagnie di assicurazione. È stata data inoltre facoltà su base volontaria di aderire agli IAS anche alle imprese non obbligate dalla legge. In tutti gli altri casi si applicano i principi contabili nazionali

In **tutti gli altri casi** si applicano i principi contabili nazionali.

Assenza di bilancio consolidato: errata rappresentazione della realtà di un gruppo

Ricorrendo i relativi presupposti, perché è così importante disporre di un bilancio consolidato? Se si dispone del Bilancio della capogruppo, accompagnato dai bilanci di tutte le società controllate, **in assenza di un bilancio consolidato** di gruppo **non** si ha una corretta rappresentazione della realtà economico-patrimoniale-finanziaria del gruppo, come entità autonoma che si presenta di fronte ai terzi.

I motivi sono diversi, alcuni immediatamente evidenti, altri meno:

- I bilanci della capogruppo e delle società controllate contengono la rappresentazione di **transazioni** avvenute **infragruppo**, a valori definiti che molto spesso non sono trasparenti. Pensiamo ad esempio alle **vendite-acquisti** di **prodotti e merci** **infragruppo**, ai **servizi** addebitati dalla **capogruppo** alle società controllate, utili intercompany insiti nel **valore delle rimanenze**, etc. I valori di conto economico e quelli di stato patrimoniale sono conseguentemente falsati.
- **Non** si possiede una **visione unitaria dell'attività** svolta dal gruppo nel suo insieme. Infatti le voci di stato patrimoniale e di conto economico sono distribuite fra la capogruppo e le società controllate, una loro aggregazione diventa molto difficile o impossibile.
- Le partecipazioni sono ciascuna con una **diversa % di possesso** da parte della capogruppo: chi al 100%, chi al 60% chi al 40%, etc. Del diverso peso che hanno i valori delle partecipate, sulla base della % di possesso, può essere fornita un'informativa, ma non una adeguata rappresentazione, sul bilancio della capogruppo.
- La capogruppo e le società controllate potrebbero adottare **principi contabili differenti** fra loro, che di fatto impedirebbero un raffronto e comparazione fra i diversi bilanci delle società del gruppo.
- I valori di patrimonio netto di tutte le società partecipate risultano di fatto rappresentati dal valore della voce relativa alle **partecipazioni** sul **bilancio della capogruppo**, ma questa rappresentazione è nella maggior parte dei casi, distorta e/o incompleta. Qualche esempio: utili o perdite conseguiti nel tempo da parte delle società partecipate, valori di acquisto delle nuove società partecipate, che entrano nel gruppo, i quali si discostano, anche sensibilmente dal valore di patrimonio netto della società partecipata acquistata, etc.

4. L'area di consolidamento e le operazioni di pre-consolidamento

Il primo step del processo di redazione del bilancio consolidato è l'individuazione **dell'area di consolidamento**, ossia dell'insieme delle imprese da includere nel bilancio consolidato.

Sono **incluse** nell'area di consolidamento tutte le **società controllate** (definite dall'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 127/91), ad eccezione di quelle che abbiano caratteri tali da rendere il bilancio consolidato non idoneo a rappresentare con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico del gruppo (articolo 28, comma I, Decreto Legislativo n. 127/91).

Sono previsti alcuni **casi di esclusione facoltativa**.

Il comma II del citato articolo 28 prevede la **possibilità di escludere** dal consolidamento le imprese controllate quando:

- l'esercizio effettivo dei diritti dell'impresa capogruppo è soggetto a gravi e durature restrizioni;
- non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le necessarie informazioni (ad esempio quando il controllo è stato acquisito in prossimità della chiusura dell'esercizio);
- il possesso della partecipazione ha come scopo immediato ed esclusivo la sua successiva alienazione.

Bisogna inoltre attuare alcuni procedimenti per facilitare e rendere possibile il processo di consolidamento, le cd operazioni di **pre-consolidamento**:

- uniformare le **date di chiusura** dei **bilanci** delle società partecipate fra di loro e con la capogruppo;
- uniformare i **criteri di valutazione** delle diverse voci di bilancio, adottati da tutte le società del gruppo;
- una generale supervisione della capogruppo sulle principali **procedure amministrative** e **contabili** di tutte le società del gruppo, al fine di facilitare la raccolta dei dati per la redazione del bilancio consolidato.

Tenere infine presente che nei casi più complessi di gruppi, nella forma **a cascata su più livelli**, vengono spesso redatti dei sub-consolidati a livello intermedio, operando quindi su più livelli nel processo di consolidamento



5. Metodi di consolidamento

Esistono tre principali metodi per procedere al consolidamento.

1. **Consolidamento integrale.** Con tale metodo tutte le poste patrimoniali ed economiche di tutte le controllate sono sommate per intero, indipendentemente dalla % di proprietà, diretta o indiretta, della Capogruppo. Così facendo dovrà riportare sul bilancio consolidato la quota di patrimonio netto e la quota di risultato di esercizio delle quote di proprietà che non fanno capo alla Capogruppo (cd **quote di terzi**).
2. **Consolidamento proporzionale.** Con questo metodo si sommano sul bilancio consolidato, in modo proporzionale, solamente le % di proprietà, diretta o indiretta, della Capogruppo.
3. Basato sulla **valutazione a patrimonio netto**. Con questo procedimento non si costruisce un vero e proprio bilancio consolidato, ma la valutazione delle partecipazioni di controllo viene aggiornata tenendo conto dei risultati economici delle società controllate che dovrebbero rientrare nel consolidamento. Tale metodo, pur non generando un bilancio consolidato, produce sul patrimonio netto e sul risultato economico **praticamente** lo stesso effetto del consolidamento.

6. Procedura di consolidamento

Per una corretta esecuzione di redazione del bilancio consolidato occorre inoltre adottare le seguenti procedure:

1. Nel caso di presenza di controllate estere, procedere ad una **conversione** dei **bilanci** delle partecipate redatti con una **valuta diversa** da quella del bilancio consolidato (valuta normalmente coincidente con quella della capogruppo). A questo fine sono utilizzati 2 criteri di conversione;

- a) **conversione al cambio corrente**: tutte le attività e passività sono convertite al cambio di fine esercizio, mentre quelle di conto economico sono convertite al cambio alla data di esecuzione della transazione ovvero, per praticità, ad un cambio medio annuo;
 - b) **conversione con metodo temporale**: tutte le attività e passività monetarie sono convertite al cambio di fine esercizio, quelle non monetarie, ad esempio le immobilizzazioni,, al cambio storico di acquisizione; per quanto concerne le transazioni di conto economico queste sono convertite ad un cambio medio dell'esercizio;
2. **Eliminazione** delle **interferenze fiscali** eventualmente presenti sui bilanci singoli della controllante e delle controllate. Il bilancio consolidato non risponde infatti a criteri fiscali e le eventuali poste di natura esclusivamente fiscale vanno adeguatamente considerate. Se trattasi di differenze temporanee (esempio ammortamenti anticipati) vanno considerate come imposte anticipate o differite. Se sono permanenti vanno rettificate.
3. **Allineare i saldi** di tutte le **voci infragruppo**, ad esempio tutti i debiti e crediti infragruppo. Ciò richiede una vera e propria procedura che preveda una periodica riconciliazione di tutte le poste infragruppo, sia patrimoniali che economiche. Disallineamenti nelle transazioni effettuate e contabilizzate, fra le diverse società del gruppo, vanno infatti eliminati.
4. **Eliminazione della voce partecipazioni** incluse nell'area di consolidamento. Nell'affrontare questo problema bisogna considerare:
- a) La data di riferimento dell'operazione di eliminazione, che può essere: (i) la data di acquisto o formazione della partecipazione, (b) la data del primo consolidamento effettuato.
 - b) L'esistenza e conseguentemente trattamento delle differenze di consolidamento, che si originano quando il valore delle partecipazioni iscritto nel bilancio della Controllante differisce dal patrimonio netto delle società partecipate, che emerge dalle operazioni di consolidamento.
5. Trattamento delle **partecipate** che **non** vengono **incluse** nell'area di **consolidamento**. La valutazione di queste può essere effettuata:
- a) Con il **metodo del costo**, che non tiene conto della variazioni avvenute nella partecipata successivamente all'acquisto, in linea di massima giustificato dal fatto che la partecipata venga mantenuta allo scopo di conseguirne un plusvalore finanziario, quando essa sia destinata alla vendita.
 - b) Con il **metodo del patrimonio netto**. In questo caso si tiene conto delle variazioni intervenute nella valutazione della partecipata successivamente alla sua acquisizione (ad esempio utili o perdite conseguiti) . Tale metodo, come già precisato, produce sul patrimonio netto e sul risultato economico lo stesso effetto del consolidamento.

7. Differenze di consolidamento

Nella quasi totalità dei casi, il valore delle partecipazioni iscritto sul bilancio della controllante, non coincide con quello delle corrispondenti quote di patrimonio netto contabile delle società partecipate. Nell'effettuare le operazioni di consolidamento si producono pertanto delle differenze. La differenza è data dal confronto fra: **Costo della partecipazione e Patrimonio netto pro-quota** della società controllata.

La **differenza va imputata**, nella misura del possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese consolidate, basandosi su una valutazione a valori correnti delle voci stesse. L'eventuale residuo non allocato, va imputato:

- **Differenza positiva.**

- Differenza di **consolidamento**: trattasi in sostanza di un **avviamento** se ci sono i relativi presupposti.
- **Riserva di consolidamento (in diminuzione)**: quando non ci sono i presupposti dell'avviamento, trattasi in sostanza di un **"cattivo affare"** e non ci sono flussi di reddito futuri della partecipata che consentano di assorbire nel tempo il valore dell'avviamento.

- **Differenza negativa**

- **Fondo di consolidamento** per rischi futuri: se esiste previsione di perdite future della società partecipata.
- **Riserva di consolidamento (in aumento)**: in caso di **"buon affare"** che consenta di imputare la differenza a patrimonio netto.

8. Prospetto di raccordo del Patrimonio netto e del Risultato di conto economico

Questo prospetto, che accompagna l'informativa del Bilancio consolidato, illustra, attraverso l'indicazione di tutte le differenze, la **riconciliazione** fra **bilancio della capogruppo e bilancio consolidato**, attraverso le voci del **Patrimonio netto** e del **Risultato economico dell'esercizio**. La riconciliazione viene effettuata raggruppando in modo omogeneo tutte le rettifiche di consolidamento e consente di capire ed entrare nel dettaglio delle differenze originate dalle operazioni di consolidamento.